

**Pretura di Brescia Sent. 672/94**  
**Attività Unisex**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Brescia dr. Lorenzo Benini

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritto al n. 3124/1994 del ruolo generale degli affari contenziosi civile

**TRA**

Bertarini Margherita, elettivamente domiciliata in Brescia, presso lo studio dell'Avv. D. Bulla, che la rappresenta e difende per procura in atti: **OPPOSENTE**

**E**

Sindaco del Comune di Gardone Val Trompia: **OPPOSTO**

**OGGETTO:** Opposizione ad ordinanza ingiunzione

**CONCLUSIONI:** per l'opponente in via preliminare: disporsi la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione per cui è ricorso; nel merito, in principalità, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, piaccia al Pretore revocare l'ordinanza ingiunzione del Sindaco di Gardone Val Trompia del 25/5/94 e comunque dichiarata nulla. Con vittoria di spese.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 1/6/1994 Bertarini Margherita proponeva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 4637 di data 27/5/94 del Sindaco di Gardone Val Trompia. Con questa le si ingiungeva il pagamento della somma di Lire 1.000.000 per la violazione degli articoli 9 - 17 del Regolamento delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini dello stesso comune. L'irrogazione della sanzione seguiva il processo verbale di data 20/1/194 del Comando di polizia municipale, che aveva accertato l'esercizio, da parte dell'opponente, dell'attività di parrucchiere per signora senza la prescritta autorizzazione, in quanto autorizzata solamente per l'attività di parrucchiere per uomo.

L'opponente contestava la protesa punitiva dell'amministrazione opposta, negando la necessità di diverse autorizzazioni per l'attività di parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna, per essere la distinzione venuta meno a seguito della legge 1142/70.

L'amministrazione opposta provvedeva al deposito degli atti ai sensi dell'art.23-1. 689/81, ma non si costituiva.

All'udienza del 19/10/94, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato, e l'opposizione va conseguentemente accolta.

Il fondamento normativo della distinzione dell'attività di parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna deve ritenersi venuto meno con l'entrata in vigore dell'art.1 della legge 1142/1970, che ha sostituito l'art.1 della legge 161/1963.

Ciò è stato espressamente riconosciuto dal giudice di legittimità, che ha posto il principio di diritto che si riporta in seguito:

**SEZ.1 SENT. 08300 DEL 24/7/1993**

L'art. 1 comma primo, della legge 14 febbraio 1963 n. 161, come sostituito dall'art.1 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, va interpretato, anche alla luce della successiva normativa comunitaria e nazionale (articolo unico della legge 29 ottobre 1984 n. 735, che ha attuato la direttiva n. 82/489 del 19 luglio 1982 nonché art.9 della legge 4 gennaio 1990 n. 1) nel senso che il parrucchiere per uomo ed il parrucchiere per donna appartengono ad un'unica categoria professionale. Pertanto, non è conforme a legge e va disapplicato, ai sensi dell'art.5 della legge 20 marzo 1865 n. 2246 all. E. il regolamento comunale che stabilisca o conservi la destinazione tra parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna ai fini dell'autorizzazione della relativa attività.

Nella parte motiva della sentenza si precisa che la nuova disposizione ha individuato quali profili professionali le figure dei barbieri, del parrucchiere per uomo e donna, e dei mestieri affini; l'interpretazione letterale trova conforto in quella sistematica, dovendosi rilevare che in vari luoghi della nuova normativa e ai più diversi fini si usa il termine parrucchiere senza ulteriori destinazioni.

La conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che si è pronunciato sulla questione in analoghi termini:

**SEZ.05 SENT. 00006 DEL 11/01/89**

L'ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE, DOVENDOSI RITENERE SUPERATA LA DISTINZIONE DEL DPR N. 537/1964 DALLA LEGGE N. 1142/1970, È COMPRENSIVA DI QUELLA PER UOMO E PER DONNA ONDE NEI LOCALI AUTORIZZATI AD ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE PER UOMO PUÒ ESERCITARSI, SENZA NECESSITÀ DI ULTERIORE AUTORIZZAZIONE COMUNALE ANCHE QUELLA DIRETTA ALL'ESTETICA DELLA DONNA.

Devono ritenersi quindi non conformi a legge le disposizioni regolamentari applicate dall'autorità amministrativa nel caso in esame, che conservano la distinzione fra parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna, e vanno conseguentemente

disapplicate dal giudice ordinario ai sensi di cui all'art.5 L. 2248/1865 all. E.

Da ciò discende l'accoglimento dell'opposizione, e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.

Nelle difficoltà della questione di diritto si rinvencono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Pretore di Brescia

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 4637 di data 27/5/1994 del Sindaco di Gardone Val Trompia compensa integralmente le spese fra le parti

Così deciso in Brescia, 19/10/1994

Il Pretore  
(dr. Lorenzo Benini)

---

**note**

---